



14 OTT 2015

ESENTE REGISTRAZIONE - F. P. N. U. - F. P. N. U. - F. P. N. U.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto:
indennità di mancato preavviso
di licenziamento

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 14821/2012

SEZIONE LAVORO

Cron. 20687

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 12/05/2015
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere -
- Dott. UMBERTO BERRINO - Rel. Consigliere -
- Dott. ADRIANA DORONZO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 14821-2012 proposto da:

CG C.F. ,
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA
 MARGHERITA, 42 (Associazione Professionale Avvocati
 ANTONIO DE PAOLIS e PAOLO ERMINI), presso lo studio
 dell'avvocato GIUSEPPE VIRBANI, rappresentato e
 difeso dall'avvocato EMANUELE MAGANUCO, giusta delega
 in atti;

2015
2108

- ricorrente -

contro

RG S.P.A. P.I. , in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GABI 24,
presso lo studio dell'avvocato LUCIO GREZZI,
rappresentata e difesa dall'avvocato CORRADO V.
GIULIANO, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 454/2011 della CORTE D'APPELLO
di CALTANISSETTA, depositata il 30/11/2011 R.G.N.
774/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/05/2015 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;

udito l'Avvocato CORRADO V. GIULIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

Con sentenza del 26/10 – 30/11/2011 la Corte d'appello di Caltanissetta ha rigettato l'impugnazione proposta da C G avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Gela, che gli aveva respinto la domanda volta alla condanna in solido della società R G s.p.a (R s.p.a.) ed E s.r.l. al pagamento delle somme, non riscosse per l'intero, a titolo di indennità di mancato preavviso di licenziamento comunicatogli dalla società E s.r.l., alle cui dipendenze egli aveva lavorato. Il ricorrente spiegò che quest'ultima società era l'appaltatrice dei lavori di manutenzione degli impianti nel perimetro del settore petrolchimico di Gela, gestiti dalla società committente R s.p.a.

La Corte territoriale, dopo aver preso atto della rinuncia dell'appellante nei confronti della società E s.r.l., ha spiegato che non ricorrevano nella fattispecie i presupposti per l'affermazione della responsabilità solidale nei confronti della società committente ai sensi dell'art. 29 del d.lgs n. 276/2003, in quanto il contratto d'appalto intercoso tra le imprese convenute era cessato ancor prima che l'appellante venisse licenziato dall'appaltatrice, quale sua datrice di lavoro, per cui il trattamento retributivo, costituito dall'indennità sostitutiva del preavviso, non derivava dalla prestazione lavorativa resa nell'esecuzione del contratto d'appalto, bensì dall'autonoma scelta della società E s.r.l., successiva alla cessazione del contratto d'appalto, di interrompere in tronco il rapporto lavorativo. Inoltre, non era stato provato, né allegato, che tale atto di risoluzione fosse dipeso dalla cessazione dell'appalto, per cui, difettando qualsiasi collegamento, sia temporale che causale, tra il licenziamento e l'appalto non poteva essere affermata una responsabilità solidale dell'impresa committente.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso C G , il quale affida l'impugnazione a tre motivi di censura.

Resiste con controricorso la R G s.p.a.

Motivi della decisione



1. Col primo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione degli artt. 2118 cod. civ., 2° comma, 29, comma 2, del D.lgs. n. 276/2003 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, il ricorrente sostiene che l'indennità sostitutiva del preavviso ha natura retributiva e tale qualità giuridica consente di ritenere applicabile nella fattispecie la responsabilità solidale delle imprese convenute, rispettivamente committente ed appaltatrice dei lavori in cui era stato impiegato, ai sensi della citata norma di cui all'art. 29 del d.lgs n. 276/03 che, nel sancire il suddetto regime di responsabilità, fa riferimento ai trattamenti retributivi a carico di tali soggetti. Quindi, secondo il ricorrente, a nulla può valere quanto affermato dalla Corte territoriale circa il fatto che il contratto d'appalto era cessato precedentemente alla risoluzione del rapporto lavorativo, atteso che il fatto generatore del regime di responsabilità solidale era rappresentato nel caso in esame proprio dall'esistenza dell'appalto e dall'avvenuta esecuzione della prestazione lavorativa nell'ambito dello stesso.

2. Col secondo motivo il ricorrente si duole dell'insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio con riguardo alla decisione dei giudici d'appello di escludere l'applicabilità del regime di responsabilità solidale di cui all'art. 29 del d.lgs n. 276/2003 in base all'assunto che il credito vantato a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso non era causalmente riconducibile alla cessazione del contratto d'appalto. Sostiene, invece, il ricorrente che proprio il breve intervallo temporale trascorso tra la cessazione dell'appalto (4/5/2007) e l'irrogazione del licenziamento (17/5/2007) deponeva nel senso di ricollegare causalmente il recesso alla cessazione dell'appalto. Al riguardo il ricorrente lamenta, altresì, la mancata ammissione dei mezzi istruttori diretti a provare lo svolgimento, da parte sua, di attività lavorativa nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto e fino alla sua cessazione.



3. Col terzo motivo il ricorrente si duole della compensazione delle spese ritenendola iniqua al cospetto della fondatezza della sua pretesa creditoria nei confronti dell'impresa committente R G s.p.a.

Osserva la Corte che i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione.

Entrambi i motivi sono infondati.

Invero, la questione della natura giuridica dell'indennità spettante a titolo di mancato preavviso del licenziamento, che il ricorrente ritiene essere retributiva al fine di sostenere la tesi della sua riconducibilità ai trattamenti per i quali è prevista la responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore nel contratto d'appalto di opere o di servizi, ai sensi dell'art. 29, comma 2°, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, non scalfisce la validità della "ratio decidendi" sulla quale riposa l'impugnata sentenza, vale a dire la mancanza della prova dell'esistenza di un nesso causale tra il recesso e l'appalto, atto a giustificare l'applicabilità, nella fattispecie, del suddetto regime di responsabilità.

Si osserva, al riguardo, che con accertamento di fatto immune da rilievi di carattere logico-giuridico ed adeguatamente motivato, la Corte territoriale ha avuto modo di verificare che il contratto d'appalto era cessato ancor prima che il rapporto di lavoro venisse autonomamente risolto dalla società E s.r.l. per ragioni non risultate connesse all'esecuzione dell'appalto intercorso in precedenza tra quest'ultima e la società committente.

Ne consegue la correttezza della decisione in ordine all'affermazione che l'indennità di mancato preavviso del licenziamento non era esigibile nei confronti dell'impresa committente R G s.p.a. dal momento che tale indennità era maturata il 17 maggio 2007, mentre il contratto d'appalto era già cessato il 4 maggio 2007, per cui è altrettanto logica la motivazione impugnata nella parte in cui è precisato che il credito in questione non derivava dalla prestazione lavorativa resa nell'esecuzione del contratto d'appalto, bensì dall'autonoma scelta



imprenditoriale della società E s.r.l., successiva alla cessazione dell'appalto, di non avvalersi più dell'attività lavorativa del dipendente, interrompendo, in tal modo, il rapporto in tronco.

Quindi, è esatto il rilievo della Corte di merito per la quale il credito invocato non era temporalmente ed eziologicamente connesso alla cessazione del contratto d'appalto e che dalla stessa motivazione del licenziamento non emergeva alcun collegamento causale tra lo stesso ed il contratto d'appalto intercorso tra le società appellate, essendo anche mancata la prova che il recesso fosse stato una conseguenza obbligata della cessazione del contratto d'appalto.

E', altresì, infondata la doglianza concernente la disposta compensazione delle spese, atteso che è insussistente il presupposto sul quale la stessa censura è incentrata, vale a dire l'asserita fondatezza della pretesa creditoria in esame nei confronti dell'impresa committente dei lavori oggetto d'appalto.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 1000,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 12 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Dr. Umberto Berrino

Il Presidente

Dr. Federico Roselli

Il Funzionario Giudiziario
Granata
Depositato in Cancelleria
 14 OTT 2015
 oggi, Il Funzionario Giudiziario
 Adriana GRANATA
 Il Funzionario Giudiziario
Granata